

Persone giuridiche - Associazione non riconosciuta - Esercizio attività economica - Rilevanza numero associati - Ricarico sui prodotti acquistati - Modalità di selezione dei soci - Apertura del circolo a tutti, anche non soci - Natura culturale – Esclusione.

Lavoro(rapporto di) - Associazione Culturale - Socio - Svolgimento di attività non riconducibile esclusivamente alla carica sociale – Lavoro subordinato – Presunzione.

Tribunale di Forlì – 20.04.2011 n.113 – Dr.ssa Angelini Chesi – Ass. Cult. M. (Avv.ti Tassinari e Biserna) – B. P. (Avv.ti Tassinari e Biserna) – INPS-SCCI S.p.A. (Avv.ti Vestini e Ciarelli) – Equitalia R. S.p.A. (Avv. Graziani)

La natura commerciale, e non culturale, di un'Associazione di Promozione Sociale costituita ai sensi della L. n. 383/2000 è rilevabile da una serie di elementi concorrenti, quali la rilevanza del numero degli associati, tale da rendere inverosimile la effettiva loro partecipazione alla elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività sociali, le modalità di selezione dei soci sulla base di estemporanee richieste di ammissione, il rilevante ricarico operato sui prodotti acquistati per l'attività di ristorazione, la sostanziale apertura delle attività del circolo ad una platea indiscriminata di partecipanti, l'esiguità del numero di iniziative squisitamente culturali: circostanze tutte che fanno correttamente ritenere assolutamente prevalente l'attività prettamente commerciale del Circolo rispetto a quella culturale.

La mancanza di un'adeguata formalizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto dal socio del Circolo che vi svolge un'attività non riconducibile esclusivamente alla carica sociale lascia presumere la natura subordinata del rapporto di lavoro posto in essere.

FATTO – La causa concerne il controverso obbligo contributivo della Associazione Culturale M. e del suo presidente, B.P. (qui ricorrenti in separati procedimenti, riuniti per l'identità di questioni rilevanti ai fini della decisione), in relazione alle prestazioni lavorative rese da certo M. G. e dal B. medesimo ed

oggetto di verbale ispettivo, prima, e di riscossione mediante ruoli esattoriali, poi.

Nel contraddittorio con l'INPS la SCCI S.p.A. ed Equitalia R. S.p.A., la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'audizione di alcuni dei testi dalle medesime indicati, viene qui decisa come da infrascritto dispositivo per i seguenti motivi

DIRITTO - Tema di giudizio, innanzitutto, è se l'Associazione Culturale M. sia o meno esercente attività economica di natura commerciale (così sintetizza la stessa parte ricorrente a pag. 2 dell'atto introduttivo nel giudizio iscritto al n. 753/2007 RGL), poiché le agevolazioni contributive di cui l'ente ha a suo tempo usufruito non sarebbero giustificate (con conseguente addebito della differenza, oggetto delle cartelle esattoriali qui impugnate).

È utile riportare la disciplina che qui rileva, da limitarsi a quella concernente le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000:

(art. 1) Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

(art. 2) Associazioni di promozione sociale.

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o

federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

(all'art. 3) *Atto costitutivo e statuto.*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi:

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità

di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Ebbene, come evidente nelle norme — soprattutto nelle parti che si è ritenuto di evidenziare graficamente - il legislatore ha delimitato l'ambito di operatività della disciplina con specifico riferimento alla presenza di utilità sociale, alla mancanza di finalità di lucro e (il che rappresenta sorta di corollario e “verifica” di effettività della natura dell'ente) alla necessaria indicazione dei criteri di ammissione degli associati e dei relativi obblighi.

Nel caso di specie, lo statuto dell'Associazione (doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente nel proc. 753/2007 RGL) rispetta, sotto il profilo formale, le previsioni normative: l'art. 3 definisce le finalità dell'ente (affermandosi in particolare che *“lo scopo principale del circolo è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale”*); l'art. 4 disciplina poi la modalità di iscrizione dei soci, che vengono previsti in numero illimitato e senza distinzione di sesso, *“appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale”*. Viene altresì specificato che *“i soci sono tenuti a partecipare all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività”*.

Ebbene, un primo, immediato, rilievo riguarda precisamente il numero di soci come indicato dallo stesso vice-presidente dell'Associazione: *“confermo che è possibile che al giugno 2006 l'associazione contasse più di 3000 soci”* (G. M. - pag. 5 verbali d'udienza 753/07 RGL). Non si crede di dovere lungamente argomentare dell'inverosimiglianza che i tremila soci del circolo partecipassero all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività.

Peraltro, quali fossero le modalità di ammissione a socio (e le presumibili finalità dell'iscrizione medesima) si desume dalle parole della teste Z.: *“Tra le attività gestite dal circolo c'è anche quella di ristorazione, anche se con una frequentazione molto discontinua. Al massimo la capienza del locale è di una trentina di coperti, ma poteva capitare che ci fossero anche solo un paio di persone o per sino nessuno...”*

Le attività erano riservate ai soci e mi è stato detto da subito di verificare innanzitutto che chi richiedeva un certo servizio, per esempio anche solo un caffè, fosse effettivamente socio del M. o socio ARCI. Se la persona non lo era, facevo presente che non avrei potuto soddisfare la richiesta, a meno che non avesse interesse ad associarsi, nel qual caso gli facevo avere la modulistica di richiesta di ammissione, che veniva raccolta e settimanalmente presentata al consiglio direttivo per l'approvazione. Nel frattempo veniva rilasciata la tessera e conseguentemente venivano erogati i servizi. Non so dire se sia mai capitato che una richiesta di ammissione sia stata respinta. Il servizio di ristorazione spesso era su prenotazione, per cui sapevamo chi si sarebbe presentato". È chiaro dunque che l'estemporanea richiesta di ammissione era funzionale all'ottenimento, da parte del cliente, del servizio (o all'acquisto del prodotto) richiesto. La stessa discrasia temporale tra l'erogazione del servizio e l'approvazione della richiesta di ammissione è prova della mera strumentalità della seconda rispetto al primo.

Ancora, la stessa attività culturale del circolo come documentata da parte ricorrente certo non depone per la "priorità" di questo fine rispetto a quello prettamente commerciale: la rassegna stampa depositata agli atti (docc. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente nel proc. 753/2007 RGL) dimostra che le attività culturali del periodo che qui interessa (2002-2006) sono state 22, concentrate in soli due anni (5 nel 2005 e 17 nel 2006, per come è dato di evincere dagli articoli di stampa, in parte relativi ai medesimi eventi). Né parte ricorrente ha offerto di dare prova di ulteriori specifici eventi. Alcuni di quelli documentati in atti, poi, sono all'evidenza un richiamo funzionale all'attività di ristorazione (si pensi alla rassegna "Macondart", di cui all'articolo de *Il Resto del Carlino* del 14-11-2006, in cui si evidenzia la "degustazione di vini rossi, pesce e funghi" ovvero alla raccolta di fondi "Una cena di pesce per un libro di pace", di cui all'articolo de *La Voce di Cesenatico* del 14-5-2006, in cui si enuncia che "... il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto al centro chirurgico di Emergency -, La serata è un'iniziativa del circolo culturale M. in collaborazione con la Consulta Comunale per il volontariato e propone un menù a base di pesce a € 25 tutto compreso": anche in questo caso, non pare potersi confondere l'indiscutibile elemento di tipo "solidaristico", rappresentato dalla devoluzione del ricavato della vendita di un libro, con l'altrettanto indiscutibile elemento commerciale, rappresentato dalla proposta gastronomica ad un prezzo concorrenziale.

Ancora, pare poco coerente con l'affermata organizzazione a beneficio dei soli

soci il “lancio” pubblicitario dell’iniziativa “Shakespeare in dialetto con M.” (da *Il Resto del Carlino*, Cesenatico, del 21-11-2006), in cui si dice che “l’ingresso è gratuito. Gli interessati possono ottenere informazioni e prenotare i posti telefonando al numero ...”: essendo la natura del circolo verosimilmente ignota alla platea indifferenziata di lettori del quotidiano, l’articolo sarebbe stato quantomai fuorviante per coloro che, non soci, avessero ritenuto di potere semplicemente prenotare qualche posto, se la condizione di fruizione dei servizi fosse stata la previa associazione all’ente. La verosimile notorietà dell’esercizio presso la stampa locale consente dunque di ritenere che la prospettazione dell’iniziativa nei termini di cui si è detto fosse coerente con un’effettiva libertà di ingresso (sia pure, forse, con le cautele meramente “formali” di cui si è detto sopra).

A quanto appena detto si aggiunga il rilevante “ricarico sui prodotti acquistati di una percentuale variabile fra il 65% ed il 97%”, circostanza affermata in memoria di costituzione INPS sulla base dei rendiconti esaminati in sede ispettiva, senza che parte ricorrente nulla abbia contestato sul punto (limitandosi a sostenere la mancanza di redistribuzione degli utili). Non è dato dunque di comprendere quali siano stati gli impieghi del profitto, posto che eventuali cospicue contribuzioni filantropiche (pag. 6 delle note conclusive per B. P.) avrebbero avuto sicura evidenza.

Così ritenuta la natura commerciale dell’attività (che si è giovata di iniziative bensì apprezzabili dal punto di vista sociale, ma certo non prioritarie rispetto alla conduzione di un’ordinaria attività di ristorazione e di intrattenimento musicale), devono ritenersi dovuti i contributi addebitati al B., nell’apposita gestione.

Per quanto riguarda i contributi riferiti al M. G., pare sufficiente richiamare il tenore delle dichiarazioni rese dal medesimo sia in sede ispettiva (doc. 12 del fascicolo INPS nel proc. 753/2007 RGL), sia all’udienza del 23-1-2009, in cui il predetto ribadisce l’entità dell’impegno lavorativo in favore del circolo. La mancanza di un’adeguata formalizzazione di questo rapporto ne fa presumere la forma più tipica, non diversamente da quanto ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, per il caso - ovviamente diverso ma assimilabile quanto a conseguenze “logiche” - del lavoro a progetto, laddove non sia dato di ravvisare un progetto coerente con le disposizioni di legge (cfr. Tribunale Ravenna, 21/11/2005 e, più recentemente Corte d’Appello Bologna, 9-3-2010, n. 295/10, oltre alla copiosa giurisprudenza qui richiamata). Sarebbe infatti irragionevole riservare un trattamento peggiore a chi ha cercato, sia

pure impropriamente, di dare una veste al rapporto di lavoro rispetto a chi - come nella specie - si è sottratto a qualsiasi onere di formalizzazione.

A ciò si aggiunga che le previsioni statutarie dell'ente (art. 14 u.c.) sanciscono espressamente la completa gratuità delle cariche associative, fatti salvi i soli rimborsi di spesa, il che avvalorava ulteriormente la tesi di una prestazione di lavoro vero e proprio, che, se diverso da quello subordinato, doveva trovare un'adeguata veste. A maggior ragione ciò dicasi sulla scorta di quella giurisprudenza secondo la quale *“la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere”* (Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2007, n. 18692). Non pare che il caso in esame, in cui le prestazioni erano essenzialmente di tipo pratico (cfr. le stesse dichiarazioni del M. all'udienza 23-1-2009 cit.), si discosti significativamente dall'ipotesi di cui alla massima.

L'opposizione deve dunque essere integralmente respinta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

(Omissis)